

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1197 DELLA COMMISSIONE****del 3 luglio 2017****che modifica la decisione di esecuzione 2012/340/UE relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda l'ispezione in campo sotto sorveglianza ufficiale di sementi di base e di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base***[notificata con il numero C(2017) 4442]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13 bis,vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13 bis,vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 19,vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 33,vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2012/340/UE della Commissione <sup>(6)</sup> dispone l'organizzazione, fino al 31 dicembre 2017, di un esperimento temporaneo al quale possono partecipare tutti gli Stati membri e nel cui ambito è consentito scegliere tra ispezioni ufficiali in campo e ispezioni in campo sotto sorveglianza ufficiale per le sementi di base e le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base di cui alle direttive del Consiglio 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE.
- (2) La verifica se la scelta tra ispezioni ufficiali in campo e ispezioni in campo sotto sorveglianza ufficiale costituisca un'alternativa migliore rispetto alla prescrizione di ispezioni ufficiali in campo per le sementi di base e le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base, non è ancora stata completata, in quanto è necessario raccogliere ulteriori dati prima di concludere l'esperimento, in particolare riguardo al livello minimo di controllo ufficiale. È quindi necessario prorogare la durata dell'esperimento temporaneo.
- (3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 7 della decisione 2012/340/UE la data «31 dicembre 2017» è sostituita dalla data «31 dicembre 2019».

<sup>(1)</sup> GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.<sup>(2)</sup> GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66.<sup>(3)</sup> GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12.<sup>(4)</sup> GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.<sup>(5)</sup> GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.<sup>(6)</sup> Decisione di esecuzione 2012/340/UE della Commissione relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda l'ispezione in campo sotto sorveglianza ufficiale di sementi di base e di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base (GU L 166 del 27.6.2012, pag. 90).

---

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2017

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*

---